



COMUNE DI SCHIO

Provincia di Vicenza

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 42 / 2021 del 29/03/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA.

L'anno **duemilaventuno**, addì **ventinove** del mese di **Marzo**, alle ore **18:30** in videoconferenza con piattaforma opensource erogata da Pasubio Tecnologia srl, previo regolare invito, si è riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza del Presidente del Consiglio Comunale, Sergio Secondin.

Sono presenti i signori:

<u>Componenti</u>	<u>Pr</u>	<u>As</u>	<u>Componenti</u>	<u>Pr</u>	<u>As</u>
ANDRIAN GIULIA	P		GRAZIAN VALERIA	P	
BATTISTELLA GIOVANNI	P		MOSELE ALBINO	P	
BERTOLDO ALBERTO	P		ORSI VALTER	P	
BUZZACARO MANUELA	P		PAVAN SERGIO	P	
CALESELLA MARCO	P		SANTI LUIGI		A
CARPI LUCIANA MARIA	P		SECONDIN SERGIO	P	
CIONI ALEX	P		SELLA RENZO	P	
CUNEGATO CARLO	P		SPINATO LOREDANA	P	
DALLA COSTA MANUEL	P		STERCHELE RICCARDO	P	
DALLA VECCHIA LEONARDO	P		STORTI DOMENICO	P	
DE ZEN GIORGIO	P		TISATO ILENIA	P	
FONTANA MAURA	P		ZANCANARO PIERO	P	
GIORDAN LUIGI	P				

Presenti: 24 Assenti: 1

Partecipa il Vice Segretario Generale, Cinzia Di Lembo.

Sono presenti i seguenti Assessori: Munarini Aldo, Rossi Sergio, Trambaiolo Matteo, De Munari Katia, Marigo Cristina.

Il Presidente riconosce legale l'adunanza e dichiara aperta la seduta. Chiama a fungere da scrutatori i Sigg.ri: Buzzacaro Manuela, De Zen Giorgio, Spinato Loredana.

Invita, quindi, il Consiglio Comunale a trattare l'argomento di cui all'oggetto.

Si attesta che durante la presentazione e la discussione del punto all'ordine del giorno è sempre perdurata l'osservanza dell'art. 9 c.1 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale nonché l'art. 38 c. 2 del D. Lgs. 267/200.

Alle ore 21:07 l'Assessore al Bilancio – Tributi - Patrimonio – Controllo analogo Società partecipate, Matteo Trambaiolo, svolge la seguente relazione fornendo ulteriori chiarimenti (vedi archivio di registrazione):

Signore Consigliere e Signori Consiglieri,

la Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 (cosiddetta Legge di Bilancio 2020), ha introdotto molteplici novità normative di interesse dei Comuni: dalla nuova IMU, per la quale il comune di Schio si è dotato di specifico regolamento, con la delibera di questo Consiglio n. 47 del 06.07.2020, alla riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali, che viene ridisegnata in tutti i passaggi salienti a beneficio della trasparenza e della celerità degli incassi e che viene ora disciplinata dal regolamento adottato dal Consiglio sempre in data 06/07/2020, con la propria delibera n. 45.

La stessa legge n. 160/2019 ha anche previsto l'unificazione in un unico prelievo del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi pubblici e dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni. La stessa Legge prevede quindi che il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria sostituisca, con decorrenza dal 1 gennaio 2021 il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e l'imposta comunale sulla pubblicità.

Per il nostro Comune, l'impianto regolamentare fino ad ora applicato in materia di Cosap e Imposta comunale sulla pubblicità e pubbliche affissioni risponde alle previsioni normative del D.Lgs. 507/1993 ed è contenuto nel Regolamento del Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche, approvato con iniziale deliberazione consigliere n. 11, del 10 febbraio 1999, e successive modificazioni, e nel Regolamento per la disciplina della pubblicità e delle affissioni, approvato con iniziale deliberazione consigliere n. 222, del 05.12.1994 e successive modifiche.

Alle diverse discipline di applicazione delle citate entrate, si accompagna la loro diversa natura giuridica, definita per legge e dalla stessa giurisprudenza finora prodotta, in particolare, il Cosap ha natura patrimoniale, mentre l'Imposta sulla pubblicità ed il Diritto sulle Pubbliche Affissioni rientrano nella categoria dei tributi.

La distinzione ha una notevole rilevanza, perché dalla diversa natura differiscono i metodi di applicazione, di determinazione della tariffa e della difesa in sede giurisdizionale (in caso di ricorso, infatti, la competenza per i canoni è del Giudice Ordinario, mentre per i tributi la competenza è del Giudice Tributario).

Negli anni passati c'è sempre stato il tentativo di unificare le suddette imposte e canoni che, però, non ha mai sortito un effettivo risultato perché, in concreto, diverse tra loro relativamente ai presupposti.

Il Legislatore con la Legge n. 160/2019 innova il sistema proponendo un progetto di unificazione che incide profondamente in un quadro ormai consolidato nel tempo.

Al momento non sono previste proroghe dell'entrata in vigore della nuova normativa, né differimenti del termine per l'istituzione e l'approvazione del relativo Regolamento e delle tariffe, attualmente coincidente con quello, già differito, per l'approvazione del Bilancio di previsione, con nonostante i Comuni abbiano evidenziato notevoli difficoltà applicative ed operative.

Tali difficoltà dipendono - come si è detto - dalla diversa natura giuridica e dai relativi presupposti.

Per le suddette ragioni il Comune, ha già provveduto ad istituire il Canone patrimoniale con deliberazione di questo Consiglio del 28 gennaio 2021, n. 18, adottando una disciplina provvisoria del Canone stesso.

Il progetto di unificazione, poi, comporta la modifica e l'aggiornamento, a decorrere dall'anno 2021, di consolidati e collaudati sistemi e procedure per il rilascio delle concessioni e autorizzazioni da parte degli uffici.

Il canone, dunque, deve essere disciplinato attraverso un unico regolamento che definisce le fattispecie, riviste alla luce delle specifiche contenute nei commi dal 816 al 836 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, e parte dalla considerazione che le tariffe, degli attuali canoni, devono originare da un'unica tariffa "standard", diversa a seconda che sia annua o giornaliera (commi 826 e 827). L'applicazione della tariffa standard, complessivamente, dovrebbe mirare ad assicurare "un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe" (comma 817).

Per rispettare la suddetta disposizione di legge, si è fatto un'operazione di rivisitazione dell'intero impianto tariffario di ciascun canone e tributo (Cosap/Imposta pubblicità/Diritto sulle affissioni), al fine di verificare il mantenimento del gettito complessivo, ma soprattutto per non incidere sul carico fiscale degli utenti con l'entrata in vigore del nuovo sistema.

La tariffa standard annuale prevista dalla norma è di Euro 50,00 a metro quadrato (comma 826), mentre la tariffa standard giornaliera è di Euro 1,20 a metro quadrato (comma 827).

Al fine di garantire l'invarianza di reddito (corretto dall'Assessore invarianza di gettito non di reddito), avendo la possibilità di modificare le tariffe (come espressamente riportato dalla legge), e per rimanere nei limiti sia dell'accertato di bilancio che del prelievo ai contribuenti, si è proceduto assumendo, come misura base, la tariffa standard prevista dalla legge, sia annua che giornaliera, e riproporzionando i coefficienti moltiplicatori e le percentuali di riduzione previsti per Cosap ed è stata rideterminata, attraverso coefficienti specifici, la tariffa base per Imposta sulla pubblicità e Diritto sulle Pubbliche Affissioni. Rimangono inalterate invece le suddivisioni del territorio comunale nelle 2 zone definite, per la Pubblicità, dalla delibera del Consiglio comunale del 21/02/2005, n. 31, e relativi elaborati, di cui agli allegati 1) e 2), e per il COSAP dalla delibera della Giunta comunale del 05.12.2014, n. 355, e relativi elaborati, di cui agli allegati 3), 4) e 5).

Con la suddetta modalità si è potuto constatare il mantenimento del gettito e del prelievo per tipologia di imposta e per singole fattispecie. La struttura del nuovo Regolamento è impostata in modo da riconoscere in linea generale gli aspetti comuni, quali l'oggetto del canone, i presupposti applicativi, i soggetti attivi e passivi, la composizione del canone e le modalità di pagamento.

Sia nei casi di occupazione che per quelli riferiti alle esposizioni pubblicitarie non vengono di massima riportate novità per quanto riguarda le agevolazioni previste, in quanto il comune di Schio, negli anni, ha individuato i casi da normare, che rimangono confermati anche nel nuovo testo.

Il Regolamento, allegato alla presente, allegato A), è composto di n. 50 articoli, suddivisi in una parte prima, relativa alle procedure di rilascio, rinnovo e revoca degli atti di concessione o autorizzazione, una parte seconda relativa alla disciplina del canone, una parte terza relativa alla disciplina del servizio delle pubbliche affissioni e una parte quarta con le norme transitorie e finali.

La proposta di deliberazione è stata presentata alla Commissione Consiliare Permanente 1^a – Affari Generali nella seduta del 17.03.2021.

Aperta la discussione, nessuno prende la parola, il Presidente del Consiglio Comunale dichiara chiuse la discussione e le dichiarazioni di voto e dà lettura della seguente proposta di deliberazione:

Tutto ciò premesso,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione che precede;

Visto l'art. 1, commi da 816 a 836 della legge 160/2019, che disciplina, a decorrere dal 2021, il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, denominato "canone unico";

Richiamato l'art. 1, comma 847 della Legge 160/2019, il quale stabilisce l'abrogazione dei capi I e II del D. Lgs. n.507/93 e gli artt. 62 e 63 del D.Lgs. n. 446/97;

Preso atto che il nuovo canone unico sostituisce il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), l'imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e il diritto sulle pubbliche affissioni (DPA), il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP) e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province;

Preso atto che il nuovo canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi;

Vista la disposizione del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 che, nella parte relativa alla potestà regolamentare in materia di Canone unico patrimoniale prevede:

Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in cui devono essere indicati:

- a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;*
- b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;*
- c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;*
- d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;*
- e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;*
- f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;*
- g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dal competente pubblico ufficiale;*
- h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, ne' superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.*

Dato che il Comune di Schio è classificato nella fascia di Comuni tra i 30 mila e i 100 mila abitanti e che la tariffa standard annua applicabile è di € 50,00 e la tariffa standard

giornaliera è prevista in € 1,20, come disposto dall'art. 1, commi 826 e 827 della L. 160/2019;

Vista la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 in base alla quale il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe;

Ravvisata la necessità di istituire e disciplinare il canone in modo da garantire gli equilibri del gettito di entrata, nei limiti della disciplina di legge che, nel definire un nuovo prelievo di natura patrimoniale, comporta i dovuti adeguamenti sulle singole fattispecie con l'obiettivo di mantenere il valore del canone dovuto analogo al livello di pressione impositiva raggiunta con il prelievo precedente;

Visto che la data per il versamento annuale o la prima rata del canone patrimoniale unico, ove sia prevista una rateazione, è stabilita a regime al 31 gennaio di ogni anno, solo per la presente annualità la prima scadenza è stata posticipata al 30/04/2021;

Considerato che con il protrarsi della situazione emergenziale dovuta alla diffusione del Covid-19, come disposto dall'art. 33 del regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, *"In caso di situazioni eccezionali di straordinaria necessità o urgenza, conseguenti a gravi calamità naturali, gravi emergenze sanitarie e altri gravi eventi di natura straordinaria, anche limitatamente a determinate zone del territorio comunale, la Giunta comunale può, con apposita deliberazione, stabilire ulteriori agevolazioni o riduzioni di tariffa, fino all'esenzione, del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, per specifiche occupazioni o esposizioni pubblicitarie", e sempre "Con apposita deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento del canone patrimoniale possono essere sospesi o differiti, quando si verificano situazioni eccezionali di straordinaria necessità o urgenza, conseguenti a gravi calamità naturali, gravi emergenze sanitarie e altri gravi eventi di natura straordinaria, anche limitatamente a determinate zone del territorio comunale";*

Visto l'art. 53, comma 16, legge 23.12.2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

Richiamato il D.M. Interno del 13.01.2021 che ha ulteriormente rinviato il termine di approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 al 31.03.2021;

Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria ex art. 239 del decreto legislativo n. 267 del 2000.

Ritenuto per quanto sopra esposto di procedere all'approvazione del "Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria";

Ritenuta la propria competenza, ai sensi dell'art. 42 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267;

Visti i pareri espressi in conformità all'art. 49 del citato Testo Unico n. 267/2000, allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

d e l i b e r a

- 1) la premessa è parte integrante e sostanziale del presente deliberazione;
- 2) di approvare il *Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria*, ai sensi della Legge 160/2019 articolo 1, commi 816-836, composto di n. 50 articoli comprensivo dei seguenti allegati 1), 2), 3), 4) e 5), riportato nella presente proposta per costituirne parte integrante e sostanziale, come allegato A);
- 3) di procedere alla pubblicazione della delibera di approvazione del presente regolamento nel rispetto delle disposizioni del TUEL;
- 4) di disporre che i regolamenti delle entrate sostituite di seguito indicati restano operativi ai fini dell'accertamento delle fattispecie verificatesi sino al 31.12.2020:
 - Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione del relativo canone (o COSAP), approvato con delibera di Consiglio comunale n. 11 del 10/02/1999 e s.m .i.;
 - Regolamento comunale per la disciplina della pubblicità e delle affissioni e per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, approvato con delibera di Consiglio comunale n. 222 del 05.12.1994 e s.m .i.;
- 5) di stabilire che il presente Regolamento sostituisca il Regolamento per la disciplina provvisoria del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per l'occupazione di aree destinate a mercati allegato alla deliberazione di Consiglio comunale n. 18 del 28 gennaio 2021;
- 6) di dare atto che, con successiva deliberazione, la Giunta comunale procederà alla definizione e approvazione delle tariffe del Canone nel rispetto del Regolamento approvato con il presente atto e delle esigenze di bilancio;
- 7) di stabilire che le disposizioni del Regolamento di istituzione e disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria decorrono dall'01.01.2021, ai sensi dell'articolo 53 comma 16 della legge 388/2000.

Al momento delle votazioni sono connessi n. 25 Consiglieri comunali.

Il Presidente del Consiglio Comunale pone in votazione la proposta di deliberazione.

Con voti favorevoli n. 25, contrari nessuno, astenuti nessuno espressi per appello nominale da n. 25 Consiglieri Comunali connessi al momento della votazione, la proposta di deliberazione viene approvata all'unanimità.

L'esito dell'esperita votazione viene proclamato dal Presidente a voce alta ed intelligibile.

Su proposta del Presidente, stante l'urgenza di provvedere in merito;

IL CONSIGLIO COMUNALE

d e l i b e r a

di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - comma 4° - del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267.

Il Presidente del Consiglio Comunale ha posto in votazione la proposta di immediata eseguibilità.

Con voti favorevoli n. 25, contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi per appello nominale da n. 25 Consiglieri Comunali connessi al momento della votazione, la proposta di immediata eseguibilità viene approvata all'unanimità.

L'esito dell'esperita votazione viene proclamato dal Presidente a voce alta ed intelligibile.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
COMUNALE
Sergio Secondin

(Documento firmato digitalmente)

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Cinzia Di Lembo

(Documento firmato digitalmente)
